

Giudice Sportivo Nazionale

DECISIONE n. 1/2017

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

AVV. VINCENZO DI SANZO

Esaminati gli atti, ed in particolare il referto arbitrale del 30/04/2017 pervenuto alla Segreteria F.I.S.B. in data 10 maggio 2017 prot. N. 2034/AP, unitamente al reclamo ex art. 11, ricevuto in data 30/04/17, ha emesso la seguente decisione.

Con reclamo scritto del 30/04/2017 ex art. 11 del Regolamento Tecnico Sportivo 2017, consegnato nelle mani del Giudice di Gara responsabile del torneo, il sig. Veronese Mario nato il 26/02/1980 tesserato FISB n. AB 9341, ed il sig. Sebastiano Rambaudi nato il 09/05/1973 tesserato FISB n. AC 1824, appartenenti alla AS Strike Cervere, nella loro qualità di consigliere il primo, e di presidente il secondo, ed anche quali giocatori qualificati per la finale italiana campionato doppio terza categoria maschile, classificati al sedicesimo posto dopo le qualificazioni del 29/04/2017, tenutesi al Big Bowling via Rossi di Rubano, hanno lamentato che, a seguito del ritiro, per motivi di salute, dalla finale del 30/04/17, di una coppia di qualificati, sarebbe stato loro vietato di partecipare alla finale in sostituzione della coppia ritirata.

Hanno, quindi, chiesto formali spiegazioni e conseguente rinvio della finale e l'inizio del gioco.

A seguito dell'esplicito diniego da parte del responsabile di gara, hanno fatto seguire il reclamo de quo.

Tanto premesso

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

RITENUTO

istruito il giudizio senza necessità di ulteriore istruttoria per il carattere documentale della vicenda, esaminate le ragioni addotte a sostegno, considerato la rituale comunicazione pervenuta nei termini di legge a questo Organo di Giustizia, rientrante per materia nella propria competenza ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Giustizia e Disciplina, adotta la seguente, con contestuali motivi,

DECISIONE

Il reclamo non può essere accolto per la sua manifesta infondatezza.

*vd*

Giudice Sportivo Nazionale

Di fatti nel caso di specie è applicabile l'art. 16 delle norme generali sulle competizioni autorizzate dalla Federazione ed in particolare l'art. 16.10 delle citate norme generali così letteralmente recita:

"In tutti i tornei non è consentito alcun tipo di ripescaggio per l'accesso alla fase finale in caso di assenza di atleti qualificati."

P.Q.M.

Visto e applicato l'art. 16.10 delle norme generali rigetta il proposto reclamo e condanna gli istanti alla refusione, in favore della Federazione, del contributo per l'accesso alla giustizia dovuto per il grado di giudizio nella misura di € 150,00, da effettuarsi nel termine di giorni 7 dalla comunicazione.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della decisione al giudice di Gara responsabile del torneo, ed ai due tesserati della AS Strike Cervere, sig.ri Veronese Mario e Sebastiano Rambaudi, nonché per la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Roma 29 giugno 2017

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Vincenzo Di Sanzo

